

Valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posti di Professore Universitario di ruolo, I fascia

IL RETTORE

- VISTO il D. Luogotenenziale n. 660 del 31/08/1945 così come integrato e modificato con legge n. 106 del 15 aprile 2004;
- VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;
- VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
- VISTA la Legge 23/08/1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 9 maggio 1989 n.168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni concernente il procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- VISTA la legge 10 aprile 1991, n.125 concernente la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
- VISTA la legge 24 dicembre 1993, n.537;
- VISTO il D.P.R. 07/02/1994, n. 174 concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;
- VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 come modificato dal D.P.R. 30 Ottobre 1996, n.693 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO il D.L. 21 aprile 1995 n.120 convertito in legge 21 giugno 1995 n.236 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 così come modificata dalla legge 16 giugno 1998 n.191;
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- VISTA la legge 3 luglio 1998 n. 210 che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
- VISTO il D.P.R. del 20 ottobre 1998, n. 403 recante il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione amministrativa;
- VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art.19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande stesse;
- VISTA la Legge 12/03/1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTO il D.L. del 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge 30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la composizione delle commissioni giudicatrici;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.370 e, in particolare l'art. 6, concernente disposizioni in materia di Università e di Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTA la Legge 18/02/1999, n. 28 e, in particolare l'art. 19;

VISTO il D.R. del 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione del Regolamento di Ateneo recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;

VISTO il D.P.R. del 23 marzo 2000, n. 117 recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390 concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art.1 della legge 03/07/1998,n.210;

VISTO il D.M. 4 Ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 175 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 249 del 24/10/2000 – Serie Generale – e successive modifiche contenente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e la definizione delle relative declaratorie;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n.445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003, contenente modifiche al Testo Unico di cui al D.P.R. 445/2000;

VISTO il D.Leg.vo del 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. 299 del 30/06/2003 – pubblicato sulla G.U.R.I. "Serie Generale" n. 159 del 11/07/2003 – ed in particolare l'Art. 34;

VISTO il D.Leg.vo 30/06/2003, n. 196 contenente il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la Legge 24/12/2003, n. 350 ed in particolare l'art. 3;

VISTO il D.P.C.M. 27/04/2007 (G.U. 183 del 08/08/2007)"Adeguamento annuale delle retribuzioni del personale pubblico non contrattualizzato";

VISTA la Legge 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e, in particolare l' art 1 , comma 105, che prevede l'adozione, da parte delle Università, di programmi triennali del fabbisogno del personale;-

VISTO il D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito nella Legge 31/03/2005, n. 43;

VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005 recante "nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;

VISTO la Legge n. 51 del 23/02/2006 di conversione del D.L. n. 273 del 30/12/2005 sulle procedure di reclutamento dei docenti universitari;

VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006);

VISTO l'art.2 – comma 4 – della Legge n. 18 del 16/01/2006 in materia di riordino delle competenze del Consiglio Universitario Nazionale;

VISTO il D. Lgs. N. 164 del 06/04/2006 di riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'art. 1, comma 5 della Legge 4/11/2005, n. 230;

VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTA la Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

VISTA **la Legge 28 febbraio 2008, n. 31** di conversione del D.L. n. 248 del 31/12/2007 ed in particolare l'art. 12;

VISTA **la Legge 2 agosto 2008, n. 129** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga dei termini";

VISTA **la Legge 6 agosto 2008, n. 133** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112";

VISTO **il D.L. 10/11/2008, n. 180**, pubblicato sulla G.U. n. 263 del 10/11/2008, "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca);

VISTA la nota ministeriale – Direzione generale per l’Università – Ufficio III – prot. 686 del 21/04/2008, acquisita agli atti di questo Ateneo con prot. 8370 del 29/04/2008 (Verifica di cui all’art. 51, comma 4, Legge 27/12/1997, n. 449 – Rapporto tra assegni fissi ed FFO esercizio finanziario 2007)

VISTO il verbale del Consiglio di Facoltà di **LETTERE E FILOSOFIA** n. 4 del 23 aprile 2008;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 27 ottobre 2008;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2008;

ACCERTATO che il posto richiesto a concorso dalla Facoltà di Lettere e Filosofia gode della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 51, comma 4, della Legge 27/12/1997, n. 449, e all’art. 1 – comma 105 – della Legge 30/12/2004, n. 311:

DECRETA

Art. 1 (Oggetto della valutazione comparativa)

L’Università degli Studi della Basilicata (di seguito denominata Università) indice le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di n. **1 Professore Universitari di ruolo I fascia**, presso la Facoltà e nel settore scientifico disciplinare (S.S.D.) indicato nella tabella seguente.

N. Ordine	SSD	Facoltà	N. Posti
1	L-ANT/03 STORIA ROMANA	LETTERE E FILOSOFIA	1

Per le declaratorie del settore scientifico disciplinare si rinvia al Decreto Ministeriale 04/10/2000 - pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 249 del 24/10/2000, e successive modifiche.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del D.P.R. 23/03/2000, n.117, la tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato.

N. 1 – FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA

S.S.D. – L-ANT/03 STORIA ROMANA

posti N. 1

La tipologia dell’impegno scientifico e didattico del candidato sarà soddisfatta da competenze in ambiti diversificati della storia romana e della storia della Giudea, con interessi specifici per le tematiche della storia istituzionale e politica delle città dell’impero romano nell’Oriente imperiale e tardoantico e per l’organizzazione dell’esercito romano nel vicino Oriente tardoantico. Riguardo alla didattica, che sarà svolta nelle sedi di Potenza e di Matera, è richiesta esperienza di insegnamento tanto dei fondamenti della materia quanto dei suoi approfondimenti particolari come l’epigrafia e la metodologia della ricerca storica.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato : NESSUN LIMITE.

Il candidato che intenda concorrere a più di una procedura deve presentare domanda separata per ciascuna di esse comprensiva degli eventuali titoli e pubblicazioni.

Qualora il candidato, con una singola istanza, richieda la partecipazione a più procedure, sarà ammesso a quella indicata per prima nella domanda stessa.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro.

Articolo 2 (Requisiti per l'ammissione)

La partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui all'articolo 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa :

1. coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2. coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di provvedimento disciplinare o di condanna penale, o che siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
3. i Professori di prima fascia di ruolo in servizio presso università italiane, inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione comparativa o in uno dei settori affini;
4. coloro che non abbiano rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art.2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida.....omissis".

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Articolo 3 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendono partecipare alla procedura di valutazione comparativa di cui all'articolo 1 devono presentare domanda in lingua italiana ed in carta libera, entro il termine perentorio, **a pena di esclusione, di 30 giorni, che decorreranno dalla data di pubblicazione dell' avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami – redigendo la domanda (allegato A), in duplice copia**, indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale).

La domanda deve essere indirizzata a:

MAGNIFICO RETTORE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
UFFICIO RECLUTAMENTO
VIA NAZARIO SAURO, 85
85100 POTENZA

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, (*unico plico chiuso contenente la domanda, gli allegati e le pubblicazioni come indicato negli articoli successivi*), può essere presentata direttamente a questa Università – Direzione Amministrativa – Palazzo del Rettorato, Il piano – Via Nazario Sauro, n85 – 85100 POTENZA, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 o inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere, entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo è prorogato, di diritto, al giorno seguente non festivo.

Gli interessati possono avvalersi dello schema allegato di domanda, disponibile anche sul sito dell'Università della Basilicata, all'indirizzo <http://www.unibas.it> sezione "Valutazione Comparativa".

Sulla busta di invio, il candidato dovrà indicare con precisione : la Facoltà, la sigla ed il nome del settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si intende concorrere, nonché nome, cognome e recapito concorsuale (Il recapito concorsuale è il domicilio eletto dal candidato al fine del ricevimento delle comunicazioni inerenti il concorso).

I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana secondo le modalità previste dal presente articolo.

Saranno escluse le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti di ammissione, della copia fotostatica di un valido documento d'identità e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inviate o presentate a mano a questa Università oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la tipologia di concorso, la Facoltà ed il Settore Scientifico Disciplinare per il quale il candidato ha presentato domanda.

Nella domanda (Allegato A) il candidato deve chiaramente indicare, le proprie generalità, il settore scientifico-disciplinare e la facoltà, relativi alla procedura di valutazione comparativa cui intende partecipare. Deve comunque dichiarare, riportandoli in modo chiaro e leggibile, sotto la sua personale responsabilità:

1. cognome e nome;
2. il luogo e la data di nascita;
3. la residenza anagrafica;
4. il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando: indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica (ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata);
5. il codice fiscale;
6. di non essere in servizio presso un'università italiana come professore di prima fascia inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare o in uno dei settori affini;
7. di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art.2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato: "*Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida*"
8. di aver osservato il limite riferito al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, per ciascuna procedura, eventualmente specificato all'art. 1 (l'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni indicato all'art. 1 del presente decreto comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura, ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del D.P.R. 117/2000);
9. La cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

10. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, (oppure le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico);
11. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
12. la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
13. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di provvedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
14. di godere dei diritti civili e politici;
15. di essere fisicamente idoneo all'impiego.
16. Solo per i cittadini stranieri: il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
17. Solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

La domanda, in duplice copia, dovrà essere sottoscritta dal candidato e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l'esclusione. La sottoscrizione non necessita di autenticazione ai sensi dell'art. 39, comma 1, D.P.R. 445/2000.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 68/1999, dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

Ogni variazione dei dati riportati dal candidato nella domanda di partecipazione dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione.

L'Università degli Studi della Basilicata non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative al concorso.

La domiciliazione diversa dalla residenza comporta, altresì, esenzione di responsabilità nel caso di mancata accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata A.R. nel luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.

Articolo 4 (Documenti da allegare)

Posto che ai sensi del presente bando si intendono per "titoli" quelli scientifici e didattici e per "certificati" ogni documento comprovante il possesso di un determinato requisito, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

1. **fotocopia del codice fiscale e di un valido documento di identità;**

Busta (plico o simili) sigillata contenente la seguente documentazione:

1. il curriculum, in duplice copia, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica, da cui possa in particolare evincersi la posizione universitaria eventualmente ricoperta **corredato, a pena di non valutazione**, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa utilizzando l'allegato B), con la quale il candidato attesti sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a verità;

2. documenti e titoli, in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (all. B). Il possesso dei titoli di cui trattasi può essere comprovato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà previste dal decreto del presidente della repubblica 20/12/2000 n.445, (all. B) che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;
3. le pubblicazioni – per il numero massimo, ove determinato - che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa, in unica copia, presentate in originale o in copia conforme all'originale e relativo elenco. La conformità all'originale potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del presidente della repubblica 20/12/2000 n.445(all. B). La dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni presentate e deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione o inviata allegando una fotocopia di un proprio documento di identità;
4. l'elenco dettagliato, datato e firmato, in duplice copia, di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;
5. l'elenco dettagliato, datato e firmato, in duplice copia, contenente l'indicazione delle pubblicazioni presentate che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa.

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. n.445/00 compilando l'allegato "B".

Quanto sopra va dichiarato analiticamente con indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata.

I titoli possono, altresì, essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/00.

Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.

I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Entro la medesima data le pubblicazioni contenute nell'elenco devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 (così come integrato e modificato con Legge 106/2004), ai sensi del quale *"ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura e uno alla Procura"*. Per attestare ciò è sufficiente che il candidato dichiari, sotto la propria responsabilità, che l'opera è stata effettivamente pubblicata.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Non verranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni inviati dopo il termine fissato.

E' facoltà del candidato inviare anche copia delle pubblicazioni, già trasmesse all'Università degli Studi della Basilicata, a ciascun componente della Commissione giudicatrice, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale di nomina della Commissione stessa. Alle pubblicazioni il candidato dovrà allegare elenco identico a quello già trasmesso all'Università degli Studi della Basilicata.

I titoli e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi, ma non prodotti, così come l'invio di titoli o pubblicazioni non compresi nei rispettivi elenchi, non verranno presi in considerazione dalle commissioni giudicatrici.

Le dichiarazioni di cui al D.P.R.445/00 possono essere utilizzate da cittadini italiani e della Unione Europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia autenticata ovvero in fotocopia, purché corredate, in questo ultimo caso, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, si attesti la conformità all'originale di quanto presentato, e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera da cui sono ricavati.

Qualora siano presentate delle fotocopie dichiarate conformi all'originale:

- per i lavori stampati in Italia occorre, altresì, attestare l'avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura della Repubblica ai sensi dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 (così come integrato e modificato con Legge 106/2004), che così recita: "*ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura e uno alla Procura*". Per attestare ciò è sufficiente che il candidato dichiari, sotto la propria responsabilità, che l'opera è stata effettivamente pubblicata;
- per i lavori stampati all'estero occorre indicare la data ed il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più valutazioni comparative deve inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non è consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni già prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. In quest'ultimo caso, i testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto.

Nessuno dei titoli e dei certificati inviati sarà in alcun modo restituito da questa amministrazione.

Articolo 5 (Esclusione dalla partecipazione)

I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alle procedure di valutazione comparativa; pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore e notificato al candidato.

In particolare, saranno esclusi coloro i quali presentino domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della copia fotostatica di un valido documento d'identità o che, per qualsiasi causa non siano state inviate o presentate a mano entro il termine indicato nell'art.3 del presente bando.

Saranno, altresì, esclusi coloro i quali abbiano inviato un numero superiore di pubblicazioni rispetto a quello eventualmente previsto nell'art.1 del presente bando.

Articolo 6 (Costituzione e lavori della commissione giudicatrice)

La commissione giudicatrice è costituita con le modalità previste dalla normativa vigente ed è nominata con decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La commissione giudicatrice è composta da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori

ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del Consiglio di Facoltà.

Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9 dell'art. 3, D.P.R. 117/00.

In ogni caso in cui sia da sostituire un membro eletto nella commissione giudicatrice subentrano i professori e ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti. L'eventuale sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 117/00.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

Il Rettore ha la facoltà di intervenire per rimuovere la situazione di incompatibilità che viene a crearsi qualora facciano parte della medesima Commissione due componenti di diversa qualifica i quali, in altra procedura valutativa, rivestono rispettivamente la posizione di candidato e commissario.

Le Commissioni giudicatrici devono concludere i loro lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina sulla G.U.R.I.

Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione almeno trenta giorni prima della scadenza del termine ordinario, il Rettore dell'Università può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine dei lavori della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

La prima riunione della Commissione dovrà avvenire dopo la decorrenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina.

Nella prima seduta la commissione provvede a:

1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
2. stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati (criteri in base ai quali la Commissione valuterà titoli e pubblicazioni, stabilirà modalità, contenuti e durata delle prove);

Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e le modalità di valutazione dei candidati viene consegnato al responsabile del procedimento affinché ne curi la pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e presso la Facoltà che ha richiesto il bando, almeno **7 giorni prima** della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute successive la commissione procederà alla valutazione del curriculum, delle pubblicazioni e dei titoli presentati da ciascun candidato.

La commissione dovrà tenere in considerazione i seguenti criteri generali per procedere alla **valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo**, facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

- a. originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b. apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione
- c. congruenza dell'attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare;

La commissione dovrà inoltre valutare specificatamente:

- a. l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b. i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- c. l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d. i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio, finalizzate ad attività di ricerca, assegni o contratti di ricerca finalizzati a ricerche attinenti al settore scientifico disciplinare.
- e. il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 27.07.1999, n. 297.
- f. l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca.
- g. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;

Qualora un candidato abbia presentato delle pubblicazioni in collaborazione, la Commissione deve evidenziare nel giudizio la misura dell'apporto di quel candidato nel lavoro in collaborazione.

La commissione valuta, altresì, il curriculum scientifico complessivo del candidato.

A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, ognuno dei commissari verbalizzerà il proprio giudizio individuale su ciascun candidato, quindi la commissione esprime il giudizio collegiale.

Articolo 7 (Prova di esame)

I candidati che non rivestono la qualifica di Professore Associato sostengono la prova didattica. Sono esonerati dalla prova didattica esclusivamente i candidati per i quali sia stato adottato il decreto di nomina a Professore Associato entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande indicato nel presente bando.

Il diario con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova didattica è notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, **non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.**

Alle prove il candidato dovrà essere munito, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art.35 comma 2 del D.P.R.445/00: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiarerà, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

La prova didattica è pubblica.

La mancata presentazione di un candidato alla prova è considerata esplicita e definitiva manifestazione della

sua volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

La Commissione dopo aver proceduto a stilare i giudizi singoli e collegiali sui titoli e le pubblicazioni di ciascun candidato, esprime il proprio giudizio, sia individuale che collegiale, sulla prova didattica espletata dai candidati che non rivestono la qualifica di Professore Associato.

Al termine la Commissione procede ad esprimere, per ciascun candidato, il giudizio collegiale complessivo.

Sulla base dei giudizi espressi sulla valutazione dei titoli e sulla prova didattica **la Commissione dichiara idonei non più di due candidati (Legge n. 31 del 28/02/2008).**

La rinuncia a partecipare alla procedura di valutazione comparativa (allegato "C") dovrà essere inviata via fax, accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, al Presidente della commissione giudicatrice e, per conoscenza, al Responsabile del Procedimento.

Eventuali rinunce antecedenti la formazione delle commissioni giudicatrici dovranno essere inviate esclusivamente al Responsabile del Procedimento.

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione successiva alla data del ricevimento.

Articolo 8 (Accertamento della regolarità degli atti)

- 1** Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. **Gli atti sono consegnati dal presidente della commissione al responsabile del procedimento, con lettera di accompagnamento, entro dieci giorni dall'ultima riunione della commissione in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.**
- 2** Il Rettore, **entro trenta giorni dalla consegna**, accerta con proprio decreto la regolarità formale degli atti e l'esito della procedura. Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi della Basilicata – Rettorato - Via Nazario Sauro, n. 85 – POTENZA.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami -.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica).

Dell'esito della procedura è data comunicazione ai candidati e alla facoltà interessata.

La relazione riassuntiva formulata dalla Commissione giudicatrice, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati è resa pubblica per via telematica sul sito dell'Università della Basilicata, all'indirizzo <http://www.unibas.it> sezione "Valutazione Comparativa".

Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, affinché questa provveda alla regolarizzazione, assegnandole un termine.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Università, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Il consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando entro 60 giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione, e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con motivata delibera approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, può proporre, con motivata delibera, la nomina del candidato dichiarato idoneo ovvero, può decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di

difformità, in relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice.

I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in ruolo, ai sensi della vigente normativa, a seguito di chiamate da parte della stessa o di altre Università che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.

L'idoneo che rinuncia alla nomina presso l'Università degli Studi della Basilicata perde il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri o dello stesso Ateneo, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.P.R. 117/00.

Il Rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione della procedura di valutazione comparativa.

Articolo 9 (Documenti di rito)

Il candidato risultato idoneo nella procedura di valutazione comparativa e proposto per la nomina in ruolo dal Consiglio della Facoltà competente, dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, pena la decadenza dal diritto alla nomina, la seguente documentazione:

- 1 certificato medico in carta semplice (di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso) rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;
- 2 Per coloro che già siano dipendenti di una Amministrazione pubblica, una attestazione in carta semplice rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che si trova in attività di servizio con l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data dell'attestazione stessa.
- 3 Inoltre il candidato, secondo quanto disposto dal D.P.R. 445/00, è tenuto ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) la cittadinanza posseduta;
 - c) godimento dei diritti civili e politici ;
 - d) l'inesistenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari risultanti, ai sensi degli artt. 657, 663 e 686 del c.p.p., da certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziale o da certificato equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
 - e) il codice fiscale;
 - f) dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri impieghi retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti Pubblici o Privati o, in caso affermativo, **dichiarazione di opzione** per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della L. 18.03.1958 n. 311.

La dichiarazione di cui al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

Il candidato extracomunitario risultato vincitore nella procedura di valutazione comparativa dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, pena la decadenza dal diritto alla nomina, la seguente documentazione:

1. Certificato di nascita;
2. Certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico;

3. certificato medico in carta semplice (di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso) rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio. , Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;
4. Certificato attestante la cittadinanza;
5. Certificato attestante il godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2 – 3 – 4 e 5 devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Il certificato di cui al punto 5) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica Italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi dovranno essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30/05/1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Le dichiarazioni di cui al D.P.R.445/00 possono essere utilizzate da cittadini italiani e della Unione Europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili o riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Tutti gli altri certificati dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata come conforme all'originale.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai vincitori della presente procedura selettiva sono considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università degli Studi della Basilicata, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi; l'Amministrazione, qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni può richiedere direttamente la necessaria documentazione che dovrà essere fornita dall'interessato **entro 15 giorni dalla richiesta**.

L'Università degli Studi della Basilicata compierà, altresì, idonei controlli nei confronti dei candidati giudicati idonei nelle procedure in oggetto.

La dichiarazione risultata mendace, oltre a determinare l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa verrà segnalata alla competente autorità giudiziaria secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.

Articolo 10 (Nomina)

La nomina in ruolo del candidato giudicato idoneo e chiamato dalla Facoltà è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche, nonché subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso le Università.

La nomina in ruolo del candidato giudicato idoneo e chiamato dalla Facoltà è disposta con decreto rettorale.

La decorrenza della nomina è fissata di norma il 1° novembre successivo al decreto di nomina, ovvero in una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico ai sensi del comma 1 dell'art.6 della legge 370/99.

I candidati nominati in ruolo, ai sensi dell'art.3 della legge 210/98, non possono chiedere il trasferimento presso una sede universitaria diversa da quella che ha bandito la procedura di valutazione comparativa se non siano decorsi tre anni dalla loro nomina in ruolo.

Al professore nominato spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sarà sottoposto ad un giudizio per conseguire la nomina a ordinario da parte di una Commissione nazionale, composta da tre professori ordinari di ruolo.

La Commissione valuterà l'attività scientifica e didattica svolta dal professore di prima fascia nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di Facoltà e del Dipartimento cui il **professore** afferisce.

Se il giudizio sarà favorevole, il docente sarà nominato **professore ordinario** con diritto al relativo trattamento economico.

Se l'attività sarà valutata sfavorevolmente, l'interessato potrà essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale sarà sottoposto ad un nuovo giudizio; qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il docente cesserà di appartenere al ruolo.

Articolo 11 (Trattamento dei dati personali)

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 196/2003, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l'Università degli Studi della Basilicata, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lg.vo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Articolo 12 (Restituzione della documentazione)

Nessuno dei lavori scientifici inviati sarà restituito ai candidati da questa Amministrazione, tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso degli stessi, **salvo eventuale contenzioso in atto**, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso l'Ufficio Reclutamento dell'Università degli Studi della Basilicata, **entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti**. Trascorso il suddetto termine, questa Amministrazione potrà disporre liberamente del materiale non ritirato.

Articolo 13 (Responsabile del procedimento)

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Sig. Francesco Nino – Ufficio Reclutamento– Università degli Studi della Basilicata – Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza – Tel 0971/202498/202764/202333 Fax 0971/202138 -

Articolo 14 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Articolo 15 (Pubblicazione)

L'avviso di pubblicazione del presente bando di valutazione comparativa sarà inoltrato al Ministero di Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale – Concorsi ed Esami e sarà pubblicato per via telematica sul sito dell'Università della Basilicata, all'indirizzo <http://www.unibas.it> sezione “Valutazione Comparativa”.

Potenza 28 novembre 2008

IL RETTORE

F.to Prof. Antonio Mario TAMBURRO

E' obbligatorio indicare sulla busta (plico o simili) contenente la domanda la seguente dicitura:
“PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA PRESSO LA FACOLTA DI LETTERE E
FILOSOFIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/03 (STORIA
ROMANA) INDETTA CON D.R. n. 621 DEL 28 novembre 2008.
AVVISO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE n. 97 del 12 dicembre 2008”.

ALLEGATO A

*Al Magnifico Rettore
Università degli Studi della Basilicata
Ufficio Reclutamento
Via N.Sauro, 85
85100 POTENZA*

Il sottoscritto _____ .nato a _____
il _____ residente in _____.(provincia di _____) via
_____ N._____, cap _____ codice di identificazione personale
(codice fiscale) _____

...

Chiede

di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa a **n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 “Storia Romana” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, indetta con decreto rettorale n. 621 del 28 novembre 2008** di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 97 del 12 dicembre 2008.

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00

dichiara:

- 1 di possedere la seguente cittadinanza _____ ;
- 2 di godere dei diritti civili e politici ;
- 3 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____;
- 4 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero, di avere i seguenti procedimenti e processi penali pendenti:

- 5 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di provvedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

- 6 di non essere professore universitario di ruolo di prima fascia inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare o in uno dei settori affini;
- 7 **di rivestire / non rivestire la qualifica di professore associato;**
- 8 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____;
- 9 di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23.3.2000, n. 117, di seguito riportato "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti **posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici.**"
- 10 di eleggere agli effetti del bando di concorso il proprio recapito in _____ cap _____ Via _____ N. _____, telefono _____ e-mail... _____ riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo;
- 11 di possedere l'idoneità fisica all'impiego;
- 12 di aver osservato il limite riferito al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, eventualmente specificato all'art. 1;

Per i cittadini stranieri:

- di godere dei diritti civili e politici in _____
ovvero
i seguenti motivi del mancato godimento _____
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per i candidati disabili: (si intendono tali i soggetti riconosciuti a seguito di accertamenti effettuati con le modalità di cui all'art. 1, comma 4 della Legge n. 68/1999)

Dichiara di essere riconosciuto disabile ai sensi della Legge n. 68/1999 e di avere necessità delle seguenti speciali modalità di svolgimento delle prove di esame (ausili, tempi aggiuntivi):

in relazione alla propria condizione : _____

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a provarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando o su richiesta dell'Amministrazione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1 fotocopia del codice fiscale e di un valido documento di identità;

Busta (plico o simili) sigillata contenente la seguente documentazione:

1. curriculum, in duplice copia, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica, da cui possa in particolare evincersi la posizione universitaria eventualmente ricoperta, **corredato, a pena di non valutazione**, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa utilizzando l'allegato B), con la quale il candidato attesti sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a verità;
2. elenco dettagliato, in duplice copia, datato e firmato, dei documenti e dei titoli, ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
3. elenco dettagliato, in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa;
4. documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
5. le pubblicazioni, per il numero massimo, ove determinato, ritenute utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lg.vo n. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, _____

Il dichiarante*

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1- del D.P.R. 445/00.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D..P.R. n.445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)

Il sottoscritto

Cognome _____.(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile) nome _____
_____Codice fiscale _____ nato a _____
_____ (prov _____) il _____ e domiciliato in _____
_____ (prov. _____) via _____ n. _____ C.A.P. _____
_____ telefono _____

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00

D I C H I A R A

Data, _____

Il dichiarante*

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1- del D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, disciplinate dall'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, consentono al cittadino interessato di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti, quali per esempio:

- *iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;*
- *titolo di studio, esami sostenuti;*
- *qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.*

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, disciplinate dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono non una certificazione amministrativa, ma un atto di notorietà che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere attestati quindi:

- *i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.*
- *la conformità all'originale della copia di un documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di un titolo di studio (art. 19 del D.P.R. 445/2000).*

Al fine del miglior utilizzo dell'allegato B) si precisa che :

- 1 il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di notorietà) intenda sostituire;
- 2 i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione sostitutiva ma devono essere indicati espressamente non essendo sufficiente una generica espressione del tipo " Tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale....";
3. se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, conformemente all'allegato modello B.
4. per i titoli di studio indicare la natura del diploma, la data di conseguimento, l'Istituto/Ateneo, la votazione;
5. per gli attestati di qualificazione e/o specializzazione specificare la natura del corso di qualificazione o specializzazione, l'Ente organizzatore, il periodo di frequenza , l'eventuale votazione finale;
6. per l'attività lavorativa specificare l'esatto periodo di svolgimento dell'attività, l'Ente pubblico o privato di riferimento nonché la qualifica o categoria rivestita.

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui è possibile utilizzare il fac simile di dichiarazioni sostitutive:

D I C H I A R A

- di possedere il seguente curriculum vitae ovvero che quanto dichiarato nel proprio curriculum corrisponde a verità:
-

(specificare dettagliatamente tutte le attività svolte, le esperienze professionali e i titoli acquisiti)

- di essere in possesso del seguente titolo _____ conseguito il _____ presso _____ con la votazione di _____;
- che la copia dei seguenti titoli/pubblicazioni :
 1. _____ composto da n. _____ pagine
 2. _____ composto da n. _____ pagine

ecc.

è/sono conforme/i all'originale.

ALLEGATO "C"

Prof. _____
Presidente della Commissione
Giudicatrice in oggetto indicata
C/o _____

E, p.c. Al Responsabile del procedimento
Sig. Francesco Nino
Fax n. 0971 202138

OGGETTO : D.R. n. _____ del _____ . procedura di valutazione comparativa a **n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare presso la Facoltà di _____**,
_____ ,

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ avendo presentato domanda di partecipazione per la procedura di valutazione comparativa in oggetto indicata, comunica la propria RINUNCIA alla stessa.

Si allega: fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data, _____

Il dichiarante*

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1- del D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.